



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 152 DEL 21-05-20

Oggetto: **APPROVAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
EX ART. 50BIS D.L. 189/2016 CON IL GEOM. D'AMICO GERMANO.**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Considerato che:

- il Comune di Serrapetrona, a seguito degli eventi sismici del 2016 e seguenti ha subito ingenti danni alle strutture pubbliche e che, nell'ambito del territorio comunale, si è dovuta garantire la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e l'attivazione delle funzioni di emergenza;
- l'art 50 bis del D.L. n.189/2016, convertito in legge n. 229/2016 detta "disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile";
- la spesa delle predette assunzioni viene rimborsata dalla Regione Marche;
- con nota protocollo n. 885408 del 15/12/2016, assunta al protocollo n. 8174 del 19.12.2016, la Regione Marche ha autorizzato il Comune di Serrapetrona ad assumere n. 3 unità a tempo determinato;
- con nota protocollo n. 525127 del 05.06.2017, assunta al protocollo n. 3969 del 06.06.2017, integrata con lettera protocollo n. 706200 del 17/07/2017, assunta al protocollo n. 5137 del 18.07.2017, la Regione Marche ha autorizzato il Comune di Serrapetrona ad assumere ulteriori n. 2 unità a tempo determinato;

Vista:

- la Pianta organica del Comune di Serrapetrona approvato con atto di Giunta Comunale n. 90 del 7/11/2008;
- il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali approvato con atto di Giunta Comunale n. 105 del 28/12/2010 e come modificato con successivi atti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 9/4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9/4/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/4/2020 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/4/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 31/10/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 16/1/2020, con la quale è stato dato atto dell'assenza di situazioni di esubero di personale nell'organico dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 25/2/2020, con la quale è stato il piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2020-2022;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 30/12/2018, che recita testualmente: *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella*

Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati."

Dato atto che l'Ufficio per la Ricostruzione delle Marche, con nota acquisita al prot. n. 4745 del 21/06/2019, in riferimento alle modifiche apportate all'art. 50 bis del D.L. 189/2019 convertito in legge 229/2016 dalla legge 14/06/2019 n. 55 c.d. "Sblocca cantieri" relativo alla conversione in legge della D.L. n. 32/2019, ha comunicato, tra l'altro quanto segue:

"In particolare si sottolinea che è stato eliminato in via definitiva il tetto numerico delle unità complessivamente autorizzate nelle due fasi ai vari Enti, rimanendo invero fermo il necessario rispetto del tetto di spesa, già fissato dalla norma, per ciascuna unità di personale precedentemente autorizzata, in € 41.395,24.

*Ne consegue che, nel rispetto di tale tetto di spesa pro-capite, si rende possibile per i Comuni e Province del cratere sismico procedere alla sottoscrizione anche di contratti di lavoro a tempo determinato e a **tempo parziale**, previa acquisizione, qualora si tratti di professionisti e fermo restando quanto previsto dall'art. 53 TUPI, di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa alla non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'elenco speciale dei professionisti abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, di cui all'articolo 34 dello stesso D.L. 189/2016.*

Si sottolinea che, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro a tempo parziale, si rende comunque necessario da parte degli Enti acquisire detta autodichiarazione da tutti i Professionisti interessati, la quale dovrà essere peraltro prodotta in copia all'USR in sede di rendicontazione periodica della spesa del personale. Qualora il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale non sia superiore al 50%, resta inteso che rimane possibile l'esercizio di attività libero-professionale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), purché non riconducibile alle attività della ricostruzione, le quali presuppongono il rispetto della richiamata disposizione normativa di cui all'art. 34 D.L. 189/2016."

Vista la nota prot. n. 63265 del 10.09.2019 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, avente ad oggetto "Modalità di utilizzo delle risorse previste dall'art. 50bis del D.L. 189/2016 per gli effetti dell'art. 122 comma 2 lettera a del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019", con la quale viene comunicato che i contratti a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 possono derogare al limite di durata dei 36 mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione del CCNL Funzioni Locali vigente e che la deroga della durata massima di trentasei mesi non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica ed ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell'articolo 50 del CCNL Funzioni Locali;

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 prot. n. 91659 del 05/12/2019, con la quale, tra l'altro, detto Ufficio ha fornito ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016 e ai Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, disposizioni operative di chiarimento in merito al personale assunto ai sensi dell'art. 50bis del D.L. n. 189/2016, con particolare riferimento al limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e alle proroghe dei rapporti di lavoro in essere;

In particolare è stato chiarito:

“Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018).”;

Richiamate le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi.

Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2020, con la quale è stato stabilito di:

2) *di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 50 comma 11 lett. e) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, tenuto conto delle linee guida della Regione Marche, per l'autorizzazione alla deroga al limite di durata dei 36 mesi per ulteriori 12 mesi dei*

contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50bis del DL. 189/2016 in essere, e comunque per un termine non superiore a 48 mesi complessivi, tenendo conto altresì del finanziamento dei fondi allo scopo, attualmente previsto fino al 31/12/2020;

3) di autorizzare il Responsabile dell'Area Contabile a provvedere alla continuazione dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 50bis del D.Lgs n. 189/2016 e ss.mm.ii., ancora in essere presso questo Comune fino al 31/12/2020, previa sospensione degli stessi per 10 gg., nei termini che seguono:

- Braconi Edy: scadenza contratto 12/2/2020, sospensione dal 13/2/2020 al 22/2/2020, nuova assunzione dal 23/2/2020 al 31/12/2020;

-

4) Di dare atto che con la proroga dei contratti in essere vengono rispettati i parametri previsti dalla Regione – Ufficio speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, in particolare:

- il tetto inerente il numero dei contratti;

- il tetto di spesa annuo per ciascuna unità di personale che non supera €. 41.428,57;

- il numero massimo di proroghe previste per i contratti a tempo determinato;

5) Di dare atto inoltre che, come previsto dall'art. 50bis del DL. 189/2016, le suddette assunzioni sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i relativi oneri sono a carico delle risorse emergenziali gestite dalla Regione Marche;

Dato atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 50 comma 11 lett. e) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, tenendo conto delle linee guida della Regione Marche, per l'autorizzazione alla deroga al limite di durata dei 36 mesi per ulteriori 12 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere, e comunque per un termine non superiore a 48 mesi complessivi, tenendo conto altresì del finanziamento dei fondi allo scopo, attualmente previsto fino al 31/12/2020;

Atteso che, per il perdurare dello stato di emergenza e delle criticità ad esso correlate e per far fronte alle esigenze operative dell'ufficio sisma di questo Comune, relativamente al personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 si rende necessario provvedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla continuazione del seguente contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in essere, previa sospensione degli stessi per 10 gg., nei termini che seguono:

- D'Amico Germano: scadenza contratto 14/5/2020, sospensione dal 15/5/2020 al 24/5/2020, nuova assunzione dal 25/5/2020 al 31/12/2020;

Di dare atto che ricorrendo le condizioni di cui all'art. 50 comma 11 lett. e) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 di autorizzare, tenendo conto delle linee guida della Regione Marche, la deroga per ulteriori 12 mesi e comunque per un termine non superiore a 48 mesi complessivi, tenendo conto altresì del finanziamento dei fondi allo scopo, attualmente previsto fino al 31/12/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015;

Visto il D.L. n. 189/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

D E T E R M I N A

- 1) di rendere la premessa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 50 comma 11 lett. e) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, tenuto conto delle linee guida della Regione Marche, per l'autorizzazione alla deroga al limite di durata dei 36 mesi per ulteriori 12 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50bis del DL. 189/2016 in essere, e comunque per un termine non superiore a 48 mesi complessivi, tenendo conto altresì del finanziamento dei fondi allo scopo, attualmente previsto fino al 31/12/2020;
- 3) di provvedere alla continuazione del seguente contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno stipulati ai sensi dell'art. 50bis del D.Lgs n. 189/2016 e ss.mm.ii., ancora in essere presso questo Comune, previa sospensione degli stessi per 10 gg., nei termini che seguono:
 - D'Amico Germano: scadenza contratto 14/5/2020, sospensione dal 15/5/2020 al 24/5/2020, nuova assunzione dal 25/5/2020 al 31/12/2020;
- 4) Di dare atto che con la proroga dei contratti in essere vengono rispettati i parametri previsti dalla Regione – Ufficio speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, in particolare:
 - il tetto inerente il numero dei contratti;
 - il tetto di spesa annuo per ciascuna unità di personale che non supera €. 41.428,57;
 - il numero massimo di proroghe previste per i contratti a tempo determinato;
- 5) Di dare inoltre atto:
 - a) che il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018;
 - b) che la spesa del personale derivante da tale assunzione è prevista nel bilancio di previsione 2020/2022;
 - c) che le spese per il trattamento economico del personale dipendente si considerano automaticamente impegnate con l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.
- 6) Di dare atto inoltre che, come previsto dall'art. 50bis del DL. 189/2016, le suddette assunzioni sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i relativi oneri sono a carico delle risorse emergenziali gestite dalla Regione

Marche;

7) Di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato come allegato al presente atto (allegato A).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Girolami Luigino

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-05-2020 al 11-06-2020

Li 27-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Girolami Luigino
